



CITTÀ DI ERCOLANO

(Provincia di Napoli)

SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Ufficio Antiabusivismo

ORDINANZA N° 24/2016

PROTOCOLLO INFORMATICO

n° 34538 del 13.7.16

ORDINANZA DI DEMOLIZIONE DEI LAVORI EX ART. 31 D.P.R. N° 380/2001

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- che con nota prot. n. 38209 del 06.09.2013, P.E. 4063, il Comando di Polizia Locale ha comunicato che il sig.:

➤ **ACAMPORA Domenico, nato a Torre del Greco (NA) il 02/06/1964, residente in Ercolano (NA) alla via B. Cozzolino n. 134, in qualità di proprietario e committente;**

in assenza di alcun titolo abilitativo, ha realizzato in Ercolano (NA) alla via B. Cozzolino n. 134 bis (ex 132) le seguenti opere:

"da una comparazione dello stato dei luoghi attuali con la documentazione a corredo dell'istanza di condono n. 463/bis, giusto prot. n. 11266 del 28.02.1995, a nome dell'oggettivato, si evince che l'originario manufatto ha subito un aumento di volume e di superficie consistenti in circa Mq. 45 e un'altezza di circa Mt. 02,80, con copertura in lamiera coibentante, dal quale sono state ricavate N. 2 camerette e un piccolo soggiorno, con N. 4 finestre e vano ingresso completo di infissi. Inoltre antistante il manufatto ha realizzato una tettoia, con lamiere coibentate, sorretta parzialmente da murature, un pilastrino e da travetti in ferro. Il tutto idoneo e funzionale ed utilizzato dal sig. Acampora Domenico unitamente al proprio nucleo familiare".

- che con nota prot. n. 38564 del 10.09.2013, regolarmente notificata al sig. Acampora Domenico in data 17.09.2013, è stato comunicato a quest'ultimo, ai sensi degli artt. 7 e ss. della legge n. 241/90 e s.m.i., l'avvio del procedimento teso alla emissione di opportuna ordinanza di demolizione delle opere di cui alla richiamata nota Comando di P.L. n. 38209/2013, nonché di ripristino dello stato dei luoghi;

- che nei termini previsti di giorni dieci dalla data di notifica della nota di avvio del procedimento prot. n. 38564 del 10.09.2013, emessa a seguito della comunicazione del Comando di P.L. prot. n. 38209/2013, e quindi entro la data del 27.09.2013, non risulta pervenuta alcuna osservazione/opposizione in merito alle opere contestate con la citata nota prot. 38209/2013;

- che, inoltre, alla data odierna non risulta pervenuta alcuna comunicazione circa il ripristino dello stato dei luoghi antecedente la realizzazione delle opere suddette, come preannunciato dal sig. Acampora Domenico con nota acquisita al protocollo del Comune di Ercolano in data 29.05.2014 al n. 25619;

PREMESSO, altresì:

- che con istanza acquisita al protocollo del Comune di Ercolano in data 28.02.1995 al n. 11266 - fascicolo n. 463bis il sig. Acampora Domenico, nato a Torre del Greco (NA) il 02.06.1964, ha avanzato richiesta tesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 39 della Legge 724/94 e s.m.i., la sanatoria delle opere abusive realizzate in Ercolano (NA) alla Via B. Cozzolino n. 132 (oggi 134), consistenti nella realizzazione di un manufatto ad uso residenziale avente una superficie complessiva di mq. 36, individuato catastalmente nel N.C.U. al fg. 12 del Comune di Ercolano, particella 1618, categoria A/4, consistenza vani 2,5, realizzato sull'area individuata catastalmente nel N.C.T. al fg. 12 del Comune di Ercolano, particella n. ex 100 (oggi n. 2133);

- che con comunicazione di avvio del procedimento del 04.11.2013, prot. n. 46532 del 04.11.2013, debitamente notificato al sig. Acampora Domenico in data 07.11.2013, il Dirigente del Settore Pianificazione Urbanistica - Ufficio Condono Edilizio del Comune di Ercolano ha notiziato, ai sensi degli artt. 7, 8 e 10 bis della Legge 241/90, il sig. Acampora Domenico dell'avvio del procedimento finalizzato alla demolizione delle opere abusive realizzate successivamente alla presentazione della istanza di condono e consistenti in "ampliamento di 2 vani dell'immobile oggetto di condono", nonché che "l'iter amministrativo della pratica di condono prot. n. 11266/1995 - fascicolo n. 463bis, nelle more dell'ottemperanza del ripristino dello stato dei luoghi all'epoca del condono edilizio, risulta improcedibile";

- che con proprio provvedimento del 07.01.2015, prot. n. 703 del 07.01.2015, debitamente notificato al sig. Acampora Domenico in data 12.01.2015, il Dirigente del Settore Pianificazione Urbanistica - Ufficio Condono Edilizio del Comune di Ercolano, per le motivazioni già espresse nella comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 46532 del 04.11.2013 (ulteriori opere abusive eseguite dopo la presentazione dell'istanza e precisamente: ampliamento di 2 vani all'immobile oggetto di condono edilizio), ha dichiarato improcedibile l'istanza di condono presentata ai sensi dell'art. 39 della Legge n. 724/94 e s.m.i. dallo stesso sig. Acampora Domenico in data 28.02.1995, prot. n. 11266, fascicolo n.

9

463bis, con la quale si chiedeva la sanatoria di opere edili realizzate abusivamente in Ercolano alla via B. Cozzolino n. 132 (oggi 134), consistenti in un manufatto a piano terra destinato ad abitazione, in aderenza ad un corpo di fabbrica preesistente, individuato catastalmente nel N.C.U al fg. 12 del Comune di Ercolano, part.IIa n. 1618, cat. A/4, della superficie complessiva di mq. 36,00 ed un volume complessivo di mc. 137,49;

RICHIAMATI:

- il Dlgs. del 18/08/2000 n. 267 ed in particolare l'art. 107, comma 3, lett. g) che attribuisce ai dirigenti comunali la competenza ad emanare "tutti i provvedimenti di sospensione lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale";
- il D.P.R. n. 380/01 ed in particolare l'art. 27, comma 1 che recita: "Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale esercita, anche secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente, la vigilanza urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi";
- lo Statuto comunale

ATTESO che l'intero territorio comunale di Ercolano è soggetto alle norme ed ai vincoli previsti:

- a) che l'area su cui insistono le opere abusive in premessa è individuata catastalmente nel N.C.T. al fg. 12, particella ex 100 (oggi 2133);
- b) dal vigente P.R.G. del Comune di Ercolano approvato con D.P.G.R. Campania n. 2376 del 14.05.1975, pubblicato sulla G.U. n. 177 del 1975;
- c) dal Piano Territoriale Paesistico dei Comuni Vesuviani, approvato con D.M. BB.AA.CC. del 04.07.2002, pubblicato sulla G.U. del 18.09.2002, serie generale n. 219;

CONSIDERATO che le opere eseguite di cui in premessa sono da considerarsi abusive perché realizzate:

- a) in assenza di preventivo permesso di costruzione ai sensi dell'art. 10 Capo II Sezione I del D.P.R. n. 380/01;
- b) in assenza di autorizzazione paesaggistico-ambientale ai sensi dell'art. 146 del Dlgs. n. 42/04, su area di cui al Decreto Legislativo 22.01.2004 n.42 e ss.mm.ii, essendo l'intero territorio del Comune di Ercolano sottoposto alla tutela prevista dalla citata normativa, in virtù dei DD. MM. 17/8/61 e 28/3/85 (in GG. UU. N°212 del 28/8/61 e N° 98 del 26/4/85), cui fa riferimento anche la Legge 8/8/85, n°431;

RITENUTO:

- a) che le motivazioni sopra riportate indicano i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche per emettere ordinanza ingiunzione di demolizione delle opere in premessa;
- b) che l'ordine di demolizione è atto dovuto in presenza di opere realizzate in assenza del prescritto titolo abilitativo, rappresentando questo un'attività vincolata, priva di discrezionalità, rientrante nell'esercizio dei poteri sanzionatori e di controllo del territorio e repressione degli abusi edilizi previsto dagli artt. 27 e ss. Del D.P.R. n. 380/01;

RILEVATO che le opere abusive in parola costituiscono costruzione ex novo e che quindi esse ricadono negli interventi di cui all'art. 10, comma 1 lett. a) del D.P.R. n. 380/01;

VISTO l'articolo 31 del D.P.R. n. 380/2001 ed in particolare:

- a) il comma 2 che recita: "Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3";
- b) il comma 3 che recita: "Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita";
- c) il comma 4 che recita: "L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente";
- d) il comma 4-bis che recita: "L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente";
- e) il comma 5 che recita: "L'opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico";

INGIUNGE

al Sig.:

➤ ACAMPORA Domenico, nato a Torre del Greco (NA) il 02/06/1964, residente in Ercolano (NA) alla via B. Cozzolino n. 134, in qualità di proprietario e committente;

la demolizione delle opere indicate in premessa, e precisamente quelle oggetto dell'istanza di condono prot. n. 11266 del 28.02.1995 – fasc. n. 463/bis e quelle riportate nella nota del Comando di P.L. del Comune di Ercolano prot. n. 38209 del 06.09.2013, così come descritte in premessa e che qui abbiansi integralmente per ripetute e trascritte, ed il ripristino dello stato dei luoghi, entro il termine di gg. 90 a decorrere dalla data di notifica della presente ordinanza, con spese a carico del responsabile dell'abuso in solido al proprietario;

AVVERTE

- che, in caso di non ottemperanza alla presente ordinanza nei termini sopraindicati:
 - a) si procederà all'acquisizione al patrimonio del Comune di Ercolano delle opere abusive oggetto della presente ordinanza, nonché dell'area di sedime delle stesse e di un'ulteriore area per una superficie complessiva non superiore a dieci volte quella complessiva utile abusivamente costruita;
 - b) si procederà alla demolizione delle opere indicate in premessa a cura del Comune ed a spese del responsabile dell'abuso in solido al proprietario, che sono tenuti al relativo pagamento, nei confronti dei quali sarà azionata la procedura di recupero di cui al D.P.R. 28/1/1988, n° 43 e s.m.i., salvo che con deliberazione consiliare non si dichiarino l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico;
 - c) si procederà all'applicazione delle sanzioni pecuniarie nella misura di cui all'art. 31, comma 4bis del D.P.R. n. 380/01;
- che, prima di procedere alla demolizione delle opere eseguite abusivamente, ove le medesime risultino sequestrate, è necessario richiedere dissequestro temporaneo all'Autorità Giudiziaria entro un congruo tempo al fine del rispetto del termine di 90 giorni di cui all'art. 31, comma 2 del D.P.R. n. 380/01;

COMUNICA

- a) che l'Ufficio competente è l'Ufficio Condono Edilizio – Abusivismo del Comune di Ercolano, con sede in Ercolano (NA) al corso Resina n. 39;
- b) che il Responsabile del Procedimento è l'ing. Ripoli Andrea, domiciliato per la carica presso l'Ufficio Condono Edilizio - Abusivismo del Comune di Ercolano;
- c) che informazioni relative alla pratica potranno essere richieste all'Ufficio Condono Edilizio – Abusivismo del Comune di Ercolano, il martedì ed il giovedì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,30 alle ore 16,30; nei giorni e nelle ore indicate, inoltre è consentita al titolare della pratica o suo rappresentate munito di delega, nei modi e forme di legge, la visione degli atti, mentre per la loro eventuale estrapolazione in copia è necessario inoltrare apposita istanza indicante la documentazione e previo pagamento degli oneri dovuti;

DISPONE

A) che l'Ufficio Messaggi notificatori provveda con assoluta urgenza, e comunque entro il termine massimo di sette giorni dalla ricezione del presente atto, alla notifica del medesimo alla Sig.ra:

➤ ACAMPORA Domenico, nato a Torre del Greco (NA) il 02/06/1964, residente in Ercolano (NA) alla via B. Cozzolino n. 134, in qualità di proprietario e committente;

- B) che il Responsabile dell'Ufficio Antiabusivismo provveda alla trasmissione del presente provvedimento :
- alla Regione Campania, alla competente Soprintendenza, al Sindaco, al Comando di Polizia Municipale, per conoscenza;
 - all'Ufficio Messaggi per la pubblicazione all'Albo Pretorio informatico e alla Redazione Web per la pubblicazione sul sito Amministrazione Trasparente ;

AVVERTE

che ogni eventuale impugnazione al presente provvedimento va proposta, ai sensi dell'art. 133, comma 1 del codice delle procedure amministrative, al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio nel termine di sessanta (60) giorni dalla notifica del presente, nonché entro centoventi (120) giorni dalla notificazione del presente al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. n. 1199/71.

Ercolano, li 13.07.2016

Il Funzionario Responsabile

Ing. Ripoli Andrea



Il Dirigente
Ing. Anello Moccia

